

Edizione  
in lingua italiana


## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1738/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo d'entrata applicabile alle ciliege acide** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1740/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli** ..... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1741/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernente l'aiuto per il lino tessile e la canapa** ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1742/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che fissa i coefficienti di riduzione dei pagamenti compensativi concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1765/92 nel corso della campagna 1995/1996 in talune regioni della Comunità** ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1743/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che decide di non dare seguito alle offerte presentate per la centoquarantesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89 ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1744/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 15
- ★ **Direttiva 95/33/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>** ..... 17

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- \* Diciottesima direttiva 95/34/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici <sup>(1)</sup> ..... 19
- 

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

95/273/CE :

- \* Decisione della Commissione, del 6 luglio 1995, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana ..... 22

95/274/CE :

- \* Decisione della Commissione, del 10 luglio 1995, recante modifica della decisione 91/516/CEE, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali <sup>(1)</sup> ..... 24

95/275/CE :

- \* Decisione della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la decisione 94/777/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dalla Turchia <sup>(1)</sup> ..... 26
- 

**Rettifiche**

- \* Rettifica del regolamento (CE) n. 843/95 della Commissione, del 18 aprile 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2210/93 relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 85 del 19. 4. 1995) ..... 28

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1738/95 DELLA COMMISSIONE  
del 17 luglio 1995  
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),  
considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;  
considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 9 558 t di cereali ;  
considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;  
considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti d'imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per i lotti A e B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti d'imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO I

## LOTTO A

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994 + 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 900 o 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.1.f).
8. **Quantitativo globale**: 3 397 t (8 153 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1; vedi allegato II.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9) (12)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.2.c) e IIA.3. Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco (11).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 28. 8 al 17. 9. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 1. 8. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'11. 9 all'1. 10. 1995;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 28. 7. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1578/95 della Commissione (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 68).

## LOTTO B

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994 + 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 364 17 01; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4) (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale**: 860 t (1 178 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1; vedi allegato II.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II B.2. d) e II.B.3].  
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco (11).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 28. 8 al 17. 9. 1995.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 1. 8. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'11. 9 all'1. 10. 1995;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel [telex 22037 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (10)**: restituzione applicabile il 28. 7. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1578/95 della Commissione (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 68).

## LOTTO C

1. **Azione n.(<sup>1</sup>):** vedi allegato II.
2. **Programma :** 1995.
3. **Beneficiario (<sup>2</sup>):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757 ; telefax 36 41 701 ; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (<sup>3</sup>):** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione :** vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare :** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (<sup>4</sup>) (<sup>5</sup>):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.1.e).
8. **Quantitativo globale :** 132 t (227 t di cereali).
9. **Numero dei lotti :** 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (<sup>6</sup>) (<sup>6</sup>) (<sup>10</sup>):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.3 e II.B.2.f).  
Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura :** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco :** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario :** —
15. **Porto di sbarco :** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco :** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco :** dal 4 al 24. 9. 1995.
18. **Data limite per la fornitura :** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura :** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte :** 1. 8. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara :**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 22. 8. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles) ;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 18. 9 all'8. 10. 1995 ;
  - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara :** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (<sup>1</sup>):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel ; [telex 22037 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (<sup>4</sup>):** restituzione applicabile il 28. 7. 1995, fissata dal regolamento (CE) n. 1578/95 della Commissione (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 68).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- A5: Il certificato di radioattività e il certificato di origine devono essere rilasciati dalle competenti autorità e debitamente autenticati per i seguenti paesi: Egitto.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 (GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1).
- (<sup>5</sup>) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (<sup>6</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (<sup>7</sup>) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
  - certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione con fosfina di alluminio).
- (<sup>8</sup>) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».
- (<sup>9</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>10</sup>) Vedi quarta modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 272 del 21. 10. 1992, pag. 6.
- (<sup>11</sup>) Per i lotti A, B e D, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (<sup>12</sup>) Vedi seconda modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —  
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción n°	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção n°	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
Parti	Total kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Märkning på följande språk
A	3 397	A1 : 990 A2 : 900 A3 : 216 A4 : 144 A5 : 1 147	1543/94 1586/94 1603/94 103/95 104/95	Uganda Haïti Haïti Togo Egypt	English Français Français Français English
B	860	B1 : 80 B2 : 200 B3 : 50 B4 : 140 B5 : 190 B6 : 100 B7 : 100	1629/94 1630/94 93/95 94/95 95/95 96/95 97/95	República Dominicana Haïti Perú Perú Perú Madagascar Ethiopia	Español Français Español Español Español Français English
C	132	C1 : 48 C2 : 60 C3 : 24	98/95 99/95 100/95	Perú Perú Perú	Español Español Español

## REGOLAMENTO (CE) N. 1739/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1995

che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo d'entrata applicabile alle ciliege acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1359/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, comprende, nella parte terza, sezione I, allegato 2 della nomenclatura combinata, l'elenco dei prodotti per i quali si applica un prezzo d'entrata nonché, per ciascuno di essi, la tabella dei prezzi d'entrata che serve per la classificazione tariffaria dei prodotti importati e per la determinazione dei dazi all'importazione applicabili; che il regime del prezzo d'entrata è stato introdotto nel settore degli ortofrutticoli in virtù dell'articolo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che l'applicazione dei prezzi d'entrata alle ciliege acide, prodotti quasi esclusivamente destinati alla trasformazione, può determinare un onere eccessivo per l'industria, ostacolando le correnti di scambio, con una conseguente perturbazione del mercato comunitario;

considerando che il periodo d'importazione delle ciliege acide inizia verso il 15 giugno; che, in attesa dell'adozione, da parte del Consiglio, di una misura intesa a ridurre i prezzi d'entrata del prodotto in questione, è necessario adottare talune misure transitorie, al fine di consentire l'approvvigionamento dell'industria e lo svolgimento degli scambi in condizioni normali; che è quindi opportuno derogare al regolamento (CEE) n. 2658/87,

rendendo applicabili tali misure transitorie a decorrere dal 15 giugno 1995; che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, l'applicazione delle misure transitorie adottate col presente regolamento non può superare la data del 30 giugno 1996;

considerando che il livello del prezzo d'entrata da determinare per questo prodotto deve tener conto, in particolare, della media dei valori unitari constatati negli scambi nel corso di un periodo rappresentativo; che è inoltre opportuno ridurre le aliquote dei dazi autonomi ad valorem per questo prodotto allo stesso livello delle aliquote dei dazi convenzionali ad valorem;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 26. 6. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
• 0809 20 31	— — dal 21 al 31 maggio :		
	— — — Ciliegie acide ( <i>Prunus cerasus</i> ) :		
	— — — — con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto :		
	— — — — — pari o superiore a 155,1 ECU	14,5	14,5
	— — — — — pari o superiore a 152 ECU ma inferiore a 155,1 ECU	14,5	14,5 + 3,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 148,9 ECU ma inferiore a 152 ECU	14,5	14,5 + 6,2 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 145,8 ECU ma inferiore a 148,9 ECU	14,5	14,5 + 9,3 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 142,7 ECU ma inferiore a 145,8 ECU	14,5	14,5 + 12,4 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 50,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 142,7 ECU <sup>(2)</sup>	14,5	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 49,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 50,7 ECU <sup>(1) (3)</sup>	14,5 + 1,0 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 48,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 49,7 ECU <sup>(1) (4)</sup>	14,5 + 2,0 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 47,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 48,7 ECU <sup>(1) (5)</sup>	14,5 + 3,0 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 46,6 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 47,7 ECU <sup>(1) (6)</sup>	14,5 + 4,1 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — inferiore a 46,6 ECU <sup>(1) (7)</sup>	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
0809 20 41	— — dal 1° giugno al 15 luglio :		
	— — — Ciliegie acide ( <i>Prunus cerasus</i> ) :		
	— — — — con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto :		
	— — — — — pari o superiore a 131,1 ECU	14,5	14,5
	— — — — — pari o superiore a 128,5 ECU ma inferiore a 131,1 ECU	14,5	14,5 + 2,6 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 125,9 ECU ma inferiore a 128,5 ECU	14,5	14,5 + 5,2 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 123,2 ECU ma inferiore a 125,9 ECU	14,5	14,5 + 7,9 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 120,6 ECU ma inferiore a 123,2 ECU	14,5	14,5 + 10,5 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 50,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 120,6 ECU <sup>(8)</sup>	14,5	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 49,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 50,7 ECU <sup>(1) (9)</sup>	14,5 + 1,0 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 48,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 49,7 ECU <sup>(1) (10)</sup>	14,5 + 2,0 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 47,7 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 48,7 ECU <sup>(1) (11)</sup>	14,5 + 3,0 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 46,6 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 47,7 ECU <sup>(1) (12)</sup>	14,5 + 4,1 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — inferiore a 46,6 ECU <sup>(1) (13)</sup>	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi (%)	convenzionali (%)
1	2	3	4
0809 20 51	— — dal 16 al 31 luglio :		
	— — — Ciliegie acide ( <i>Prunus cerasus</i> ) :		
	— — — — con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto :		
	— — — — — pari o superiore a 131,1 ECU	14,5	14,5
	— — — — — pari o superiore a 128,5 ECU ma inferiore a 131,1 ECU	14,5	14,5 + 2,6 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 125,9 ECU ma inferiore a 128,5 ECU	14,5	14,5 + 5,2 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 123,2 ECU ma inferiore a 125,9 ECU	14,5	14,5 + 7,9 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 120,6 ECU ma inferiore a 123,2 ECU	14,5	14,5 + 10,5 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 45,9 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 120,6 ECU <sup>(1*)</sup>	14,5	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 45,0 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 45,9 ECU <sup>(1*)</sup> <sup>(15)</sup>	14,5 + 0,9 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 44,1 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 45,0 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(16)</sup>	14,5 + 1,8 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 43,1 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 44,1 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(17)</sup>	14,5 + 2,8 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 42,2 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 43,1 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(18)</sup>	14,5 + 3,6 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
— — — — — inferiore a 42,2 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(19)</sup>	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti	
0809 20 61	— — dal 1° al 10 agosto :		
	— — — Ciliegie acide ( <i>Prunus cerasus</i> ) :		
	— — — — con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto :		
	— — — — — pari o superiore a 97,3 ECU <sup>(19)</sup>	14,5	14,5
	— — — — — pari o superiore a 95,4 ECU ma inferiore a 97,3 ECU	14,5	14,5 + 1,9 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 93,4 ECU ma inferiore a 95,4 ECU	14,5	14,5 + 3,9 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 91,5 ECU ma inferiore a 93,4 ECU	14,5	14,5 + 5,8 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 89,5 ECU ma inferiore a 91,5 ECU	14,5	14,5 + 7,8 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 45,9 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 89,5 ECU <sup>(20)</sup>	14,5	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 45,0 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 45,9 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(21)</sup>	14,5 + 0,9 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 44,1 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 45,0 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(22)</sup>	14,5 + 1,8 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 43,1 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 44,1 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(23)</sup>	14,5 + 2,8 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
	— — — — — pari o superiore a 42,2 <sup>(1)</sup> ECU ma inferiore a 43,1 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(24)</sup>	14,5 + 3,6 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti
— — — — — inferiore a 42,2 ECU <sup>(1)</sup> <sup>(25)</sup>	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti	14,5 + 33,1 ECU/100 kg/netti	

(1) Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

(2) Code taric 0809 20 31 \* 61.

(3) Code taric 0809 20 31 \* 62.

(4) Code taric 0809 20 31 \* 63.

(5) Code taric 0809 20 31 \* 64.

(6) Code taric 0809 20 31 \* 65.

(7) Code taric 0809 20 31 \* 66.

(8) Code taric 0809 20 41 \* 61.

(9) Code taric 0809 20 41 \* 62.

(10) Code taric 0809 20 41 \* 63.

(11) Code taric 0809 20 41 \* 64.

(12) Code taric 0809 20 41 \* 65.

(13) Code taric 0809 20 41 \* 66.

(14) Code taric 0809 20 51 \* 61.

(15) Code taric 0809 20 51 \* 62.

(16) Code taric 0809 20 51 \* 63.

(17) Code taric 0809 20 51 \* 64.

(18) Code taric 0809 20 51 \* 65.

(19) Code taric 0809 20 51 \* 66.

(20) Code taric 0809 20 61 \* 61.

(21) Code taric 0809 20 61 \* 62.

(22) Code taric 0809 20 61 \* 63.

(23) Code taric 0809 20 61 \* 64.

(24) Code taric 0809 20 61 \* 65.

(25) Code taric 0809 20 61 \* 66.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1740/95 DELLA COMMISSIONE**

del 17 luglio 1995

**che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95, reca, nell'allegato, parte B, l'elenco dei prodotti per i quali si applica un meccanismo di rilevamento diretto dei prezzi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria; che in seguito alla fissazione di un prezzo di entrata distinto per le ciliege acide, prodotto che è destinato principalmente alla trasformazione, con il regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione, del 17 luglio 1995, che prevede talune misure transitorie relative al regime del prezzo di entrata applicabile alle ciliege acide<sup>(4)</sup>, è opportuno trasferire le ciliege acide dalla parte A alla parte B dell'allegato a decorrere dalla data di applicazione del succitato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato al regolamento (CE) n. 3223/94 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

1. Nella parte A, la rubrica relativa alle ciliege è sostituita dalla seguente tabella:

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
• 0809 20 39	Ciliege "altre"	dal 21 al 31 maggio
0809 20 49		dal 1° giugno al 15 luglio
0809 20 59		dal 16 al 31 luglio
0809 20 69		dal 1° al 10 agosto

2. Nella parte B, è aggiunta la seguente rubrica:

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
• 0809 20 31	Ciliege acide	dal 21 al 31 maggio
0809 20 41		dal 1° giugno al 15 luglio
0809 20 51		dal 16 al 31 luglio
0809 20 61		dal 1° al 10 agosto

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1741/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernente l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 528/95<sup>(4)</sup>, l'aiuto a favore del lino di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è concesso esclusivamente per il lino prodotto da sementi di lino tessile; che, per consentire un'applicazione corretta del regime di aiuto, l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1164/89 prevede che la dichiarazione delle superfici seminate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo comporta segnatamente talune informazioni relative alle sementi utilizzate; che onde rafforzare il controllo delle varietà di lino utilizzate è opportuno prevedere che la dichiarazione delle superfici seminate sia accompagnata da un documento o rechi un'indicazione che consenta di identificare con maggior precisione le sementi utilizzate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 prevede, segnatamente all'articolo 3, paragrafo 2, che ai fini del controllo del tenore di tetraidrocannabinolo, la domanda di aiuto per la canapa è accompagnata da un documento che reca talune indicazioni relative alle sementi utilizzate; che per rendere più efficace questo controllo, e fatte salve misure supplementari che potrebbero rivelarsi opportune, occorre anticipare la data limite per la presentazione del documento in parola;

considerando che l'articolo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1164/89 prevede segnatamente che, per consentire il controllo dell'altezza massima della barra falciante, le superfici devono essere mantenute in uno stato che consenta di verificarlo durante un periodo determinato; che è opportuno precisare che tale periodo può iniziare a partire dalla data di presentazione di una dichiarazione secondo cui le operazioni di raccolta sono cominciate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue:

1. all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del controllo delle sementi utilizzate, la dichiarazione delle superfici di semina di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è corredata dalle etichette ufficiali redatte conformemente alla direttiva 69/208/CEE del Consiglio<sup>(\*)</sup>, in particolare all'articolo 10 della stessa, o alle disposizioni adottate in base a tale direttiva per le sementi utilizzate o da qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro di cui trattasi, compresi i certificati previsti in virtù dell'articolo 14 di tale direttiva.

Se del caso, il dichiarante deve giustificare all'organismo di controllo dello Stato membro di cui trattasi la mancanza di tale documento.

Tuttavia, per la campagna 1995/1996, il documento o la giustificazione di cui sopra sono presentati al più tardi il 30 novembre 1995.;

(\*) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. »

2. all'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini del controllo dell'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71, la dichiarazione delle superfici di semina per la canapa di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è corredata dalle etichette ufficiali redatte conformemente alla direttiva 69/208/CEE del Consiglio, in particolare all'articolo 10 della stessa, o alle disposizioni adottate in base a tale direttiva per le sementi utilizzate o di qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro di cui trattasi, compresi i certificati previsti in virtù dell'articolo 14 di tale direttiva.

Tuttavia, per la campagna 1995/1996, il documento relativo alle sementi utilizzato è presentato al più tardi il 31 ottobre 1995. »;

3. all'articolo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) che sono state completamente seminate e su cui è stato eseguito il raccolto e per le quali sono stati effettuati i normali lavori di coltura; possono essere considerate superfici su cui è stato eseguito il raccolto le superfici che abbiano subito un'operazione:

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

(4) GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 9.

- effettuata dopo la formazione dei semi,
- intesa a porre fine al ciclo vegetativo della pianta e
- effettuata allo scopo di valorizzare lo stelo, eventualmente senza i semi.

La valorizzazione di cui al terzo trattino si considera effettivamente perseguita se la pianta è stata estirpata o se è stata falciata da una barra falciante posta ad una distanza massima di 10 cm dal suolo per il lino e di 20 cm per la canapa.

Per quanto riguarda la condizione relativa all'altezza della barra falciante:

- le superfici devono essere mantenute in uno stato che consenta la verifica di detta condizione nei 20 giorni successivi alla data di

presentazione della domanda di aiuto o di una dichiarazione che sono iniziate le operazioni di raccolta;

- gli Stati membri adottano le misure necessarie per verificare la suddetta condizione e possono tener conto di condizioni di raccolta particolari. »

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1742/95 DELLA COMMISSIONE**

del 17 luglio 1995

**che fissa i coefficienti di riduzione dei pagamenti compensativi concessi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1765/92 nel corso della campagna 1995/1996 in talune regioni della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che per evitare che piani complessi di regionalizzazione comportino rese reali che superano sensibilmente le rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adattamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, in proporzione al superamento della resa media storica desunta dai piani di regionalizzazione del 1993;

considerando che la procedura da seguire per la constatazione di tali superamenti è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzato per il calcolo dei pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione di tale metodo comporta la fissazione dei coefficienti indicati nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ai pagamenti compensativi per la campagna 1995/1996 si applica il coefficiente di 0,995 per la Francia.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.<sup>(2)</sup> GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 dell'1. 6. 1995, pag. 29.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1743/95 DELLA COMMISSIONE**

del 17 luglio 1995

**che decide di non dare seguito alle offerte presentate per la centoquarantesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 200/95<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1601/95<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevuto è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centoquarantesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazione e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Non è dato seguito alla centoquarantesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 120.<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 4. 7. 1995, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1744/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 luglio 1995**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della  
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ecu/100 kg)</i>			<i>(ecu/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	47,7		508	90,9	
	060	80,2		512	49,3	
	066	41,7		524	45,6	
	068	32,4		528	55,8	
	204	50,9		800	202,3	
	212	117,9		804	81,5	
	624	75,0		999	84,5	
	999	63,7		0808 20 51	052	84,9
	0707 00 25	052		50,1	388	78,5
	053	166,9	512	46,9		
	060	39,2	528	70,2		
	066	53,8	800	64,3		
	068	60,4	804	64,8		
	204	49,1	999	68,3		
	624	207,3	0809 10 40	052	64,6	
	999	89,5	064	100,5		
	0709 90 77	052	55,6	999	82,5	
	204	77,5	0809 20 51, 0809 20 59	052	153,1	
	624	196,3	061	170,0		
	999	109,8	064	177,6		
	0805 30 30	388	068	63,1		
	512	55,7	400	191,9		
	524	59,2	624	239,5		
	528	56,7	676	166,2		
	600	54,7	999	165,9		
	624	78,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	59,2	
	999	61,2	220	121,8		
	0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039	92,2	624	106,8	
	388	66,4	999	95,9		
	400	76,5	0809 40 30	624	245,1	
			999	245,1		

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

**DIRETTIVA 95/33/CE DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 luglio 1995**  
**che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti**  
**impiegati nell'alimentazione degli animali**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al processo delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che lo studio di un nuovo prodotto appartenente al gruppo dei prodotti proteici ottenuti da microrganismi, nella fattispecie da batteri, ha permesso di accertare effetti benefici nei suini, nei vitelli e nei salmoni; che è pertanto opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'impiego di questo prodotto nell'alimentazione degli animali;

considerando che occorre modificare, per motivi tecnologici di fabbricazione, la concentrazione minima del concentrato liquido di L-lisina autorizzato;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione animale e il comitato scientifico per l'alimentazione umana si sono pronunciati sull'impiego del prodotto proteico di fermentazione ottenuto dalla coltura su gas naturale di *Methylococcus capsulatus (Bath)*, *Alcaligenes acidovorans*, *Bacillus brevis* e *Bacillus firmus*;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

## ALLEGATO

1. Nel gruppo 1.1 « Batteri », sono aggiunti il gruppo di prodotti e il prodotto seguenti :

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione della sostanza attiva o identità del microorganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
« 1.1.2. Batteri coltivati su gas naturale	1.1.2.1 Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di: <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> e <i>Bacillus firmus</i> su gas naturale — e le cui cellule sono state uccise	<i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath) ceppo NCIMB 11132, <i>Alcaligenes acidovorans</i> ceppo NCIMB 12387, <i>Bacillus brevis</i> ceppo NCIMB 13288, <i>Bacillus firmus</i> ceppo NCIMB 13280.	Gas naturale (circa 91 % metano, 5 % etano, 2 % propano, 0,5 % isobutano, 1 % altri componenti), ammonio sali minerali	Proteina greggia: minimo 65 %	— Suini da ingrasso a partire da 25 kg fino a 60 kg — Vitelli a partire da 80 kg — Salmoni	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: « Prodotto proteico di fermentazione, ottenuto mediante coltivazione di <i>Methylococcus capsulatus</i> (Bath), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> e <i>Bacillus firmus</i> , su gas naturale », — proteina greggia, — cenere gregge, — materia grassa greggia, — umidità, — modo d'impiego, — tasso massimo d'incorporazione del prodotto nell'alimento: — 8 % suini da ingrasso — 8 % vitelli — 19 % salmone (d'acqua dolce), — 33 % salmone (d'acqua di mare), — dicitura: « evitare l'inalazione » Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — denominazione del prodotto: « Prodotto proteico ottenuto mediante fermentazione batterica su gas naturale », — tasso di incorporazione del prodotto »

2. Nel gruppo 3 « Amminoacidi e loro sali », gruppo 3.2 « Lisina », prodotto 3.2.2 « Concentrato liquido di L-lisina (base) », il testo della colonna 5 è sostituito dal testo seguente: « L-lisina: min. 50 % ».

**DICIOTTESIMA DIRETTIVA 95/34/CE DELLA COMMISSIONE**

del 10 luglio 1995

**recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/32/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico di cosmetologia,

considerando che le furocumarine sono riconosciute in quanto fotomutagene e fotocancerogene, che gli studi e i dati scientifici, tecnici ed epidemiologici disponibili non hanno consentito al comitato scientifico di cosmetologia di trarre la conclusione che l'associazione di filtri protettori alle furocumarine garantisce l'innocuità delle creme solari e dei prodotti abbronzanti contenenti furocumarine in quantità superiore ad una concentrazione minima; che è quindi necessario, per salvaguardare la salute pubblica, che la concentrazione delle furocumarine in tali prodotti sia inferiore a 1 mg/kg;

considerando che il 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta) è riconosciuto in quanto potente fotoallergenico; che in base a recenti ricerche scientifiche l'uso di tale sostanza nei prodotti cosmetici costituisce un rischio per la salute umana e che occorre quindi vietarne l'impiego;

considerando che la valutazione tossicologica del cloruro di diisobutil-fenossi-etossi-etil dimetilbenzilammonio (benzetonio) pone in risalto una notevole tossicità di tale ingrediente; che in caso di uso di tale ingrediente nei prodotti cosmetici il margine di sicurezza per la salute umana risulta insufficiente; che occorre quindi vietarne l'impiego;

considerando che cellule, tessuti o prodotti d'origine umana possono trasmettere il morbo di Creutzfeldt-Jakob, encefalite spongiforme dell'uomo, nonché talune virosi, e che quindi allo stadio attuale delle conoscenze scientifiche disponibili è necessario vietarne l'uso nei prodotti cosmetici;

considerando che recenti studi tossicologici relativi al 3,3-bis(4-idrossifenil)ftalide (fenoltaleina<sup>3</sup>) mostrano un chiaro effetto clastogenico in vitro e che il margine di

sicurezza risulta esiguo, specialmente per quanto riguarda i bambini; che occorre quindi vietarne l'impiego;

considerando che in base alle ultime ricerche scientifiche e tecniche possono essere usati come filtri ultravioletti nei prodotti cosmetici l'acido acrilico 2-ciano-3,3-difenile e l'estere di 2-etilestere;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° luglio 1996 per le sostanze riportate in allegato, né i fabbricanti, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, dopo il 30 giugno 1997, i prodotti di cui al paragrafo 1 contenenti le sostanze riportate in allegato, non possano essere venduti, né ceduti al consumatore finale.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento, all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 31.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 76/768/CEE sono così modificati :

## 1) Allegato II :

a) il numero d'ordine 358 è sostituito dal seguente :

- 358. Furocumarine (per esempio trioxysalan\*, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate.

Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg.\*;

b) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine :

- 414. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta)
- 415. Cloruro di diisobutil-fenossi-etossi-etildimetilbenzilammonio (cloruro di benzetonio)
- 416. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana
- 417. 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolfaleina)\*.

## 2) Allegato III, secondo parte :

È soppresso il numero d'ordine 3.

## 3) Allegato VI, seconda parte :

a) È soppresso il numero d'ordine 15.

b) La data « 30. 6. 1995 » è sostituita dalla data « 30. 6. 1996 », nei numeri d'ordine : 2, 16, 21, 29, 30.

## 4) Allegato VII :

a) Nella parte 1 è aggiunto il seguente numero d'ordine :

a	b	c	d	e
10	acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile (octocrilene)	10 % (calcolato come acido)*		

b) Nella parte 2 la data « 30. 6. 1995 » è sostituita dalla data « 30. 6. 1996 » nei numeri d'ordine : 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32, 33 e 34.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1995

relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana

(95/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'elaborazione e la modificazione di norme comuni sulla composizione, caratteristiche di fabbricazione, confezionamento ed etichettatura dei prodotti alimentari implicano l'esame di problemi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone;

considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario il concorso di uomini di scienza altamente qualificati nei settori correlati alla medicina, alla nutrizione, alla tossicologia, alla biologia, alla chimica ed altre discipline similari;

considerando che i rapporti con tali ambienti devono assumere un carattere permanente nell'ambito di un comitato consultivo da istituire presso la Commissione;

considerando che secondo la decisione 74/234/CEE della Commissione, del 16 aprile 1974, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana<sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione 86/241/CEE<sup>(2)</sup>, detto comitato è composto di diciotto membri al massimo; che, tenuto conto dell'ulteriore ampliamento della Comunità in data 1° gennaio 1995, nonché della maggior mole di lavoro assegnato al comitato rispetto al momento in cui detto numero viene fissato, è opportuno aumentare il numero massimo dei suoi componenti;

considerando che, in forza dell'articolo 101 del protocollo 37 e del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo sullo

Spazio economico europeo, la Commissione si è impegnata ad assicurare che al comitato scientifico dell'alimentazione umana partecipi almeno uno scienziato altamente qualificato proveniente dagli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo;

considerando che, nell'interesse dei consumatori e dell'industria, i pareri scientifici in materia di sicurezza dei prodotti alimentari devono offrire garanzie di imparzialità e trasparenza;

considerando che ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la decisione 74/234/CEE con la presente decisione,

DECIDE:

*Articolo 1*

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico dell'alimentazione umana, in appresso denominato «il comitato».

*Articolo 2*

1. La Commissione consulta il comitato ove ciò sia previsto da un atto giuridico.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi problema relativo alla tutela della salute e della vita delle persone che sorga o possa sorgere nel settore della consumazione alimentare e in particolare su problemi di carattere nutrizionale, igienico e tossicologico.

3. Il comitato può richiamare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema di tale natura.

<sup>(1)</sup> GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 19. 6. 1986, pag. 40.

*Articolo 3*

Il comitato è composto di venti membri al massimo.

*Articolo 4*

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra personalità scientifiche altamente qualificate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2, paragrafo 2.

*Articolo 5*

Il comitato elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri.

*Articolo 6*

1. I membri, il presidente o il vicepresidente del comitato restano in carica per tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono tuttavia essere rieletti dopo due mandati consecutivi. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Alla scadenza del triennio i membri, il presidente o i vicepresidenti del comitato restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

2. Qualora un membro, il presidente o un vicepresidente non sia in grado di esercitare il suo mandato, decida di dimettersi, oppure qualora le circostanze che hanno condotto alla sua nomina cambino in modo significativo, viene sostituito per la residua durata del mandato conformemente al disposto dell'articolo 4 o dell'articolo 5, secondo il caso.

*Articolo 7*

1. Il comitato può costituire nel proprio seno gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato sulle questioni loro deferite dal comitato stesso.

*Articolo 8*

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione, nonché gli altri funzionari e agenti interessati della Commissione intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari nella questione in esame.

4. La Commissione assicura la segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

5. La Commissione codifica i metodi e le procedure di lavoro del comitato e li mette a disposizione delle parti interessate.

*Articolo 9*

1. Il comitato si esprime sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione.

Nel sollecitare il parere del comitato, il rappresentante della Commissione può assegnare il termine entro cui il parere dovrà essere reso.

2. Qualora il parere richiesto abbia l'accordo unanime dei membri del comitato, quest'ultimo redige conclusioni comuni. In caso contrario, le varie posizioni prese nel corso delle discussioni figurano in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.

3. I pareri del comitato sono pubblicati dalla Commissione.

*Articolo 10*

Salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi, qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

*Articolo 11*

I membri del comitato sono tenuti a rendere nota alla Commissione l'esistenza di interessi che potrebbero pregiudicare la loro imparzialità allo scadere di ogni anno, ovvero non appena sorga un conflitto di interessi nel corso dei lavori del comitato o dei gruppi di lavoro.

*Articolo 12*

La decisione 74/234/CEE della Commissione è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1995

**recante modifica della decisione 91/516/CEE, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/274/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, lettera c),considerando che la decisione 91/516/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali ;

considerando la necessità di definire più precisamente il divieto relativo all'impiego delle pelli trattate, in modo da non escludere l'impiego di alcuni cascami di pelli che hanno subito un trattamento non pericoloso per l'animale, quale ad esempio la salatura ; che tale misura mira a prevenire lo scarico di cascami che possono inquinare l'ambiente ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 91/516/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 1996.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23.

*ALLEGATO*

Il testo del punto 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami. »

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1995

che modifica la decisione 94/777/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dalla Turchia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/275/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti dalla Turchia per l'importazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi nella comunità è stato stabilito dalla decisione 94/777/CE della Commissione <sup>(2)</sup>; che tale elenco può essere modificato qualora l'autorità competente della Turchia trasmetta un nuovo elenco;

considerando che le competenti autorità della Turchia hanno trasmesso un nuovo elenco al quale vengono aggiunti tre stabilimenti;

considerando che è pertanto necessario modificare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti;

considerando che le misure adottate da questa decisione sono in conformità al parere del comitato veterinario permanente,

*Articolo 1*

L'allegato C della decisione 94/777/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 6. 12. 1994, pag. 35.

*ALLEGATO**• ALLEGATO C***ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA  
COMUNITÀ EUROPEA**

Nome e indirizzo	Numero e data limite di riconoscimento
Marsan — Eceabat	110 — 31. 12. 1995
Mim-Tur — Sariyer	140 — 31. 12. 1995
Dardanel Oentas — Çanakkale	181 — 31. 12. 1995
Yavuz Mildon — Gelibolu	183 — 31. 12. 1995
Real — Ayvalik	203 — 31. 12. 1995
Artur I — Ayvalik	205 — 31. 12. 1995
Tuna — Istanbul	206 — 31. 12. 1995
Kerevitas Mersu Ancoker — Bursa	301 — 31. 12. 1995
Oray — Tekirdag	315 — 31. 12. 1995
Gürel — Tekirdag	339 — 31. 12. 1995

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 843/95 della Commissione, del 18 aprile 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2210/93 relativo alle comunicazioni attinenti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 85 del 19 aprile 1995)*

- a) Al punto « I. Prodotti dell'allegato I A del regolamento (CEE) n. 3759/92 »:
- pagina 14, punto « 1. Aringhe »:
    - *anziché*: « Dunmore East/Castletown Bere/Cobh »,  
*leggi*: « Dunmore East/Castletownbere/Cobh »,
    - *anziché*: « Åland »,  
*leggi*: « Åland Island »;
  - pagina 15:
    - punto « 7. Merluzzi carbonari », dopo « l'insieme dei mercati di Lerwick/ Scalloway » aggiungere « l'insieme dei mercati di Bremerhaven/Cuxhaven »;
    - punto « 8. Eglefini », dopo « l'insieme dei mercati di Grimsby/Hull » aggiungere « Killybegs »;
    - punto « 9. Merlani »:
      - anziché*: « Castletown Bere »,  
*leggi*: « Castletownbere »;
    - punto « 11. Sgombri »:
      - anziché*: « Castletown Bere »,  
*leggi*: « Castletownbere »;
  - pagina 16:
    - punto « 15. Naselli »:
      - anziché*: « Castletown Bere »,  
*leggi*: « Castletownbere »;
    - punto « 16. Rombo giallo »:
      - anziché*: « Castletown Bere »,  
*leggi*: « Castletownbere »;
    - punto « 17. Pesce castagna »:
      - anziché*: « Santa Eugenia de Ribeira »,  
*leggi*: « Santa Eugenia de Riveira »;
    - punto « 18. a) Rane pescatrici intere »:
      - anziché*: « Castletown Bere »,  
*leggi*: « Castletownbere »;
  - pagina 17, punto « 20. Passere pianuzze », dopo « Hundested » aggiungere « Hvide Sande »;
- b) Al punto « III. Prodotti dell'allegato I E del regolamento (CEE) n. 3759/92 »:
- pagina 17, punto « 2. a) Scampi: interi »:
    - anziché*: « Rossavea »,  
*leggi*: « Rossaveal »;
- c) Al punto « VII. Prodotti dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92 »:
- pagina 19, « Tutte le specie di tonni »:
    - anziché*: « Santa Eugenia de Ribeira »,  
*leggi*: « Santa Eugenia de Riveira ».